

Edizione di sabato 18 Maggio 2019

AGEVOLAZIONI

Cedolare secca anche se il conduttore è un imprenditore

di Lucia Recchioni

DICHIARAZIONI

Le detrazioni per erogazioni liberali previste dal codice del terzo settore

di Luca Caramaschi

AGEVOLAZIONI

Fabbricato rurale strumentale e terreni annessi

di Luigi Scappini

PENALE TRIBUTARIO

È ancora reato evadere l'Iva all'importazione

di Angelo Ginex

DICHIARAZIONI

I contributi previdenziali ed assistenziali nel modello 730/2019

di Luca Mambrin

AGEVOLAZIONI

Cedolare secca anche se il conduttore è un imprenditore

di Lucia Recchioni

Non sono esclusi dal nuovo regime della **cedolare secca** i contratti relativi ad **immobili di categoria catastale C/1** conclusi con **conduttori** che agiscono nell'**esercizio di attività di impresa o di arti e professioni**. È questo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 50/E/2019](#), pubblicata nella giornata di ieri, **17 maggio**.

Il **chiarimento di prassi** trae origine dall'esigenza di fornire una risposta ad alcuni **uffici territoriali** della **Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate**, i quali avevano esposto **dubbi interpretativi** con riferimento alla possibilità di avvalersi del regime della nuova "cedolare secca" nell'ambito di contratti di cui sia parte un **conduttore** che agisce nell'**esercizio di attività di impresa**.

Come noto, infatti, a seguito della **riforma operata con la Legge di bilancio 2019**, la nuova disciplina della cedolare secca può essere applicata anche ai **canoni derivanti dai contratti di locazione, stipulati nel 2019**, aventi ad oggetto **immobili destinati all'uso commerciale** classificati nella **categoria catastale C/1** (Negozi e botteghe) e relative **pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1)**.

È tuttavia previsto che, **per accedere all'agevolazione in esame**, l'**unità immobiliare C/1** deve avere una **superficie complessiva**, al netto delle pertinenze, **non superiore a 600 metri quadrati**.

Restano invece ferme le **precedenti disposizioni** con riferimento a tutti gli altri aspetti non oggetto di **intervento modificativo**.

Dubbi potevano quindi sorgere con riferimento alla possibilità di **continuare a riconoscere validità** ai chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 26/E/2011](#), con la quale fu precisato che dovevano ritenersi **esclusi dal regime della "cedolare secca"** i contratti aventi ad oggetto **immobili abitativi conclusi con conduttori agenti nell'ambito di attività di impresa o di arti e professioni**.

La **risoluzione** pubblicata nella giornata ha sul punto precisato che "**tale ultima condizione non deve, invece, essere soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, oggetto del presente quesito, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale**".

Giova tuttavia sottolineare che la **risoluzione in esame non cancella**, in maniera generalizzata,

il richiamato **requisito**, ma si limita a **non estenderne l'applicazione ai nuovi casi di locazione di immobili commerciali**, lasciando quindi **immutato il quadro relativo alle ordinarie locazioni**, per le quali, quindi, **l'applicazione della "cedolare secca"** continua ad essere **subordinata anche alla specifica qualità del conduttore**, restando **esclusi dal regime i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi** conclusi con **conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni**.

Continua inoltre ad essere **sempre necessario, in tutti i casi** in cui si voglia accedere al regime in esame, che il **locatore**, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, **sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni**, così come chiarito dalla stessa [circolare 26/E/2011](#).

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Le detrazioni per erogazioni liberali previste dal codice del terzo settore

di Luca Caramaschi

Il D.Lgs. 117/2017 (nuovo **codice del terzo settore**) ha introdotto previsioni che modificano radicalmente l'impianto normativo riguardante le **detrazioni e deduzioni fiscali** riconosciute a coloro (siano essi persone fisiche o giuridiche) che effettuano erogazioni liberali nei confronti dei soggetti che apparterranno alla nuova famiglia degli **enti del terzo settore** (i cosiddetti Ets).

Tuttavia, se è vero che l'**abrogazione di talune norme contenute nel Tuir** avverrà in modo generalizzato solo dopo che la riforma avrà pienamente esplicato i suoi effetti (detto momento coinciderà con la **definitiva entrata in vigore del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o Runts**, prevista per il 2020 o 2021 a seconda della celerità con la quale verranno approvati i necessari provvedimenti istitutivi) è altrettanto vero che per taluni soggetti, che **senza soluzione di continuità** entreranno a far parte della nuova famiglia degli Ets, si è verificata l'abrogazione/disapplicazione di molte delle attuali disposizioni, in favore delle nuove previsioni contenute nell'[articolo 83 D.Lgs. 117/2017](#), già a partire dal periodo d'imposta 2018.

Si tratta delle **Onlus** (“categoria fiscale” che verrà abrogata al momento della definitiva entrata in vigore della riforma), delle **Organizzazioni di Volontariato** (Odv) e delle **Associazioni di Promozione Sociale** (Aps); categorie, queste ultime due, che entreranno a far parte delle rispettive **sezioni “tipizzate”** all'interno del nuovo Runts.

Va, inoltre, ricordato che **tanto le Odv quanto le Aps** che vorranno mantenere tale *status* senza le conseguenze derivanti dalla perdita di tale qualifica, dovranno necessariamente **adeguare i propri statuti** per conformarli alle nuove previsioni del D.Lgs. 117/2017.

Quanto ai tempi necessari per l'adeguamento, le attuali norme prevedono il **termine del 3 agosto 2019**, anche se con un corposo **documento pubblicato** nello scorso mese di aprile il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sostenuto la **non perentorietà** dello stesso, riconoscendo a Onlus, Odv e Aps la possibilità di intervenire con le **modifiche statutarie entro il termine di operatività del registro unico** nazionale non potendo però, in questo caso, fare ricorso alla **semplice assemblea ordinaria** per recepire le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 (modalità cosiddetta **“semplificata”** riconosciuto solo a coloro che si adopereranno entro il prossimo **3 agosto**).

Con riferimento alla **decorrenza** delle **nuove previsioni** contenute nell'[articolo 83 D.Lgs. 117/2017](#) e alla **abrogazione/disapplicazione** di quelle contenute nel Tuir si era creato in origine un po' di "imbarazzo" in quanto, letteralmente, il D.Lgs. 117/2017 aveva determinato **l'abrogazione delle vecchie disposizioni già a far data dal 3 agosto 2017** (data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017) mentre le **nuove disposizioni** di carattere transitorio decorrevano **dal 1° gennaio 2018**, creando in tal modo un "vuoto" normativo per il periodo 03.08.2017-31.12.2017.

A colmare tale "gap" normativo è intervenuto il **D.L. 148/2017** che, con l'articolo 5-sexies, fornisce una interpretazione autentica delle **previsioni abrogative/disapplicative**, consentendone la loro applicazione sino al 31 dicembre 2017.

Disposizioni che sono abrogate o disapplicate già dal periodo d'imposta 2018

NORMA	COMMENTO
<u>Articolo 15, comma 1.1., Tuir</u>	Disapplicazione nei confronti di soggetti che eseguono erogazioni
<u>Articolo 100, comma 2, lett.h), Tuir</u>	liberali nei confronti di Ets non commerciali e cooperative sociali
<u>Articolo 15, comma 1, lett.i-bis), Tuir</u>	Abrogata
<u>Articolo 15, comma 1, lett. i-quater), Tuir</u>	Abrogata
<u>Articolo 100, comma 2, lett. l), Tuir</u>	Abrogata

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Fabbricato rurale strumentale e terreni annessi

di Luigi Scappini

La **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 11974](#) del **07.05.2019**, torna a occuparsi di un tema dibattuto come è quello inerente la classificazione degli **immobili** quali **rurali**, nello specifico **strumentali**, offrendo un'**interpretazione favorevole al contribuente** ma che, tuttavia, non risolve nemmeno in parte le criticità che sono state oggetto, tra l'altro, di un recente chiarimento di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate ([nota del 15 gennaio 2019](#)).

Come noto, si definiscono **fabbricati rurali strumentali**, ai sensi dell'[articolo 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993](#), le “**costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile**”.

La norma prosegue offrendo un'**elencazione** di tipologia di fabbricati che si considerano **rurali strumentali**, che deve essere considerata a mero **titolo esemplificativo** e non esaustivo, atteso, tra le altre cose, la continua evoluzione del settore che determina il proliferare di nuove attività che si considerano agricole.

Sono tali, ad esempio, i fabbricati utilizzati per il **deposito delle macchine** e degli **attrezzi agricoli**, quelli per la **protezione delle piante** (i.e. le serre), per l'**allevamento e il ricovero degli animali** (i.e. le stalle), per l'attività agritouristica nonché alle attività connesse di prodotto.

In particolare, in quest'ultimo caso, il [comma 3-bis, lett. i](#)), considera tali gli immobili destinati “**alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**”.

Il mondo dell'agricoltura ruota attorno al concetto di **fondo**, in assenza del quale, pur potendo un soggetto essere considerato quale **imprenditore agricolo** ai sensi dell'[articolo 2135. cod. civ.](#), non si può accedere al **sistema agevolativo/semplificativo** previsto per il settore.

Ecco che allora balza agli occhi come, a differenza di quanto previsto per i **fabbricati rurali abitativi** per i quali la **norma** (il precedente **comma 3**) in maniera espressa **chiede l'asservimento** dell'immobile a una **superficie minima di terreno** (10.000 metri quadri, ridotti a 3.000 in ipotesi di esercizio sul fondi di colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero quando il terreno è ubicato in un Comune montano ex [articolo 1, comma 3, L. 97/1994](#)), nel caso dei **fabbricati** rurali **strumentali** questo rimando **non è riscontrabile**.

In realtà, a prescindere dall'assenza di un rimando letterale della norma alla **necessità** di una **connessione** dell'immobile con un terreno, è **logico prevederla**, in quanto il **fabbricato** deve porsi al **servizio** di un'**attività agricola**.

Il problema sorge quando si deve andare a **individuare** quale sia l'**entità del fondo** in quanto, se tale necessità non sussiste per le **serre** e le **stalle**, fabbricati per i quali la **ruralità** è fuori discussione, così non è per gli altri.

E la sentenza della **Cassazione** richiamata non risolve il problema in quanto, in maniera salomonica, si limita a statuire che *“il carattere rurale dei fabbricati, diversi da quelli destinati ad abitazione, non può essere negato, ogniqualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricole contemplate dal citato Tuir articolo 29 (ora 32), od anche di quelle aggiunte dal D.L. n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3 bis; a prescindere dal fatto che titolarità del fabbricato e titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti agricoli coincidano con lo stesso soggetto”*.

Oggetto del contenzioso, si deve precisare, era un **fabbricato utilizzato da una cooperativa**, con la conseguenza che la strumentalità, e la conseguente **iscrivibilità** nella categoria catastale **D/10**, necessitava del sussistere di una **funzione produttiva** connessa all'attività agricola che veniva svolta dai **soci della cooperativa**, **requisito** che si rivela *“dalle caratteristiche proprie dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti installati; che la tipologia del complesso sia tale da renderlo insuscettibile di destinazione diversa da quella originaria, se non ricorrendo a radicali trasformazioni.”*.

Di **nessuna rilevanza**, invece, è la circostanza che l'**impianto** potrebbe svolgere ordinarie **attività commerciali** o **industriali**; anzi, a bene vedere, è naturale che sia così, in quanto si ricorda come le attività connesse nascono quali **commerciali** e solamente al ricorrere di determinati requisiti richiesti dalla legge, per finzione giuridica, si considerano connesse a quelle agricole *ex se*.

A chiusura si ritiene di poter **concludere**, in merito al requisito della sussistenza di un **terreno** per poter qualificare il **fabbricato quale strumentale rurale**, e quindi poterlo classificare quale **D/10**, che l'**analisi** deve essere necessariamente svolta **caso per caso** in ragione dell'attività agricola, fermo restando la **presunzione assoluta di ruralità**, ad esempio, per le **serre** e le **stalle**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

È ancora reato evadere l'Iva all'importazione

di Angelo Ginex

In materia di reati tributari, **l'evasione dell'Iva all'importazione, la quale resta penalmente rilevante per importi evasi superiori a euro 49.993,03**, costituisce un **reato permanente**, la cui consumazione si esaurisce solo quando **cessa l'attività diretta a consentire l'illecita circolazione della merce** nel territorio dello Stato senza l'assolvimento del tributo ed è punita con la pena congiunta della multa e della reclusione. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione con sentenza n. 19233 del 20.04.2019**.

La vicenda trae origine dal provvedimento di rigetto dell'appello proposto avverso il rigetto della **revoca del sequestro preventivo** di un **velivolo importato a titolo definitivo nel territorio comunitario**, senza assolvimento dei relativi **diritti di confine**.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di **ricorso per cassazione** per plurimi profili, tra i quali figurava la **nullità dell'ordinanza** per avere il giudice confermato la misura cautelare del sequestro in relazione ad un **reato già prescritto** e per **depenalizzazione** del reato di cui all'[articolo 70 D.P.R. 633/1972](#), che rinvia all'[articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973](#).

Da ultimo, veniva censurata la validità del medesimo provvedimento giudiziale anche in relazione all'**omessa sollevazione di questione di legittimità costituzionale** del combinato disposto dell'[articolo 70 D.P.R. 633/1972](#) e [295 D.P.R. 43/1973](#).

In particolare, stando alle **doglianze del ricorrente**, il giudice del Tribunale della Libertà avrebbe errato nel ritenere **reato a natura permanente**, strumentalizzando una precedente pronuncia dei giudici di legittimità, la quale tuttavia ineriva ad una diversa ipotesi rispetto al caso di specie (Cfr. [Cass., sent. 56264/2017](#)).

Il delitto *de quo*, infatti, avrebbe avuto **natura istantanea** e da tale assunto ne sarebbe scaturita la **prescrizione**, in assenza di atti interruttivi, con conseguente illegittimità della misura ablatoria successivamente irrogata a seguito della sentenza di condanna, ai sensi dell'[articolo 301 D.P.R. 43/1973](#).

Infine, in merito all'asserita omessa proposizione di **questione di legittimità costituzionale** in relazione al combinato disposto degli [articoli 70 D.P.R. 43/1973](#) e [295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973](#), il ricorrente contestava la manifesta infondatezza addotta dal precedente collegio, sulla scorta della violazione dell'**articolo 3 Cost.**, atteso l'ampio divario tra la soglia di punibilità dell'evasione dell'Iva interna, di cui all'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), e quella dell'Iva all'importazione.

I Supremi giudici, rigettando il ricorso dell'indagato, hanno rilevato come il delitto di **omesso versamento dell'Iva all'importazione** non è un reato istantaneo, ma permanente e l'antigiuridicità **si riverbera su ogni ulteriore cessione effettuata nel territorio dello Stato sino a che l'obbligazione tributaria non è assolta** (Cfr. [Cass., 56264/2017](#) ritenuta sovrapponibile al caso in rassegna, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente).

Da detto ultimo adempimento cesserebbe, infatti, il **carattere dell'antigiuridicità della condotta, gravante oggettivamente sulla merce abusivamente importata** e inizierebbe a decorrere la prescrizione del reato.

Quanto, invece, all'asserita **depenalizzazione** del medesimo reato, essi hanno rilevato come la previsione di generale depenalizzazione, di cui all'**articolo 1 D.Lgs. 8/2016**, non può essere **applicata all'ipotesi aggravata** ed **autonoma** disciplinata dall'[articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973](#), in quanto nei casi in cui l'imposta evasa superi la **soglia di 49.993,03 euro**, unitamente alla pena della multa è irrogata anche la **reclusione fino a 3 anni**.

Da ultimo, è stata **confermata la manifesta infondatezza** della precedente questione di legittimità, sulla base della diversa natura e dei differenti presupposti che reggono il **reato di evasione dell'Iva nazionale** e il **reato di evasione dell'Iva all'importazione**.

Del resto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) sanziona le **abusive cessioni di beni e prestazioni di servizi**, mentre l'[articolo 295 D.P.R. 43/1973](#) persegue le **abusive importazioni di qualsiasi genere e da chiunque effettuate** (Cfr. [Cass., sent. n. 42462/2016](#)).

Da questo *discrimen* deriva, quindi, la **legittimità dei diversi limiti di rilevanza penale** stabiliti dal legislatore.

Orbene, nel caso in disamina è stata ritenuta **legittima la misura cautelare** applicata, atteso il non intervento della prescrizione sul reato, e **inammissibile è stata reputata la questione di legittimità costituzionale** per via anche dell'importo oggetto di contestazione, il quale essendo pressoché prossimo alla soglia di punibilità prevista dall'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) non aveva leso il **principio di offensività**.

Pertanto, il **ricorso** è stato **respinto** e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.

Seminario di specializzazione
**L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

I contributi previdenziali ed assistenziali nel modello 730/2019

di Luca Mambrin

Ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. e\), Tuir](#) sono **oneri deducibili** dal reddito complessivo i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati:

- in ottemperanza a disposizioni di legge (**obbligatori**);
- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (**volontari**), compresi quelli versati per la **ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi**, per il **riscatto degli anni di laurea** (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e **per la prosecuzione volontaria**.

Costituiscono invece **oneri detraibili**, e beneficiano della **detrazione d'imposta nella misura del 19%**, i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**.

Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che **non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa** e non sono **iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza**.

Nell'ambito del **modello 730/2019** andrà indicato, senza limiti di importo, l'ammontare dei contributi versati **nei righi da E8 a E10 con il codice "32"**.

E8	ALTRÉ SPESE	vedi elenco Codice spesa nella Tabella delle Istruzioni	CODICE SPESA	
E9	ALTRÉ SPESE		CODICE SPESA	
E10	ALTRÉ SPESE		CODICE SPESA	

Nel caso invece in cui i contributi siano stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, andranno **dedotti dal reddito di quest'ultimo**.

Costituiscono inoltre **oneri deducibili** gli importi versati a titolo di:

- **contributi agricoli unificati versati all'Inps** – Gestione ex Scau – ad esclusione della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti;

- **contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. **assicurazione casalinghe**);
- **contributi** al cosiddetto **“fondo casalinghe”**.

Rientrano tra gli **oneri deducibili** anche i **contributi soggettivi** e il **contributo maternità** versati dai soggetti che svolgono **attività di lavoro autonomo** alle rispettive **casse di previdenza di appartenenza** (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari, architetti, ingegneri, ecc.).

Non è deducibile il contributo integrativo che deve essere versato dagli stessi soggetti in quanto questo contributo viene **calcolato in percentuale sul volume d'affari** e **non concorre alla formazione del reddito** Irpef del professionista (ad eccezione del **contributo integrativo minimo che è ammesso in deduzione** dal reddito Irpef solo per la parte che è rimasta **a carico del contribuente**).

Rientrano nella categoria degli **oneri deducibili anche i contributi** versati alla **Gestione separata Inps**, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente e risultante da idonea documentazione, da parte di:

- **lavoratori autonomi occasionali**, con compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
- **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell'associato.

L'importo dei contributi rimasti a carico dei percipienti è indicato nel **campo 35** del modello di **Certificazione Unica** nella parte relativa alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi. Tali redditi sono **identificati nel campo 1** con i seguenti codici:

- – **“C”** – **utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione** e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- – **“M”** – **prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**;
- – **“M1”** – **redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere**.

In tema di **oneri deducibili**, molteplici sono stati nel corso degli anni i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, in particolare:

- nella [circolare 15/E/2005](#) è stato precisato che sono oneri deducibili anche i contributi relativi **all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall'imprenditore agricolo** per la propria posizione;
- la [circolare 17/E/2006](#) ha chiarito che **sono deducibili i contributi versati all'Onaosi** da parte dei sanitari iscritti agli **ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari**.
- con la [risoluzione 114/E/2009](#) l' Agenzia delle Entrate ha precisato che **il coniuge**

superstite può portare in deduzione **i contributi versati ed intestati al coniuge defunto**, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che **il titolo di pagamento è intestato al *de cuius***, la circostanza che l'onere è stato **integralmente assolto dal coniuge superstite** dovrà risultare dalle **ricevute relative ai pagamenti effettuati**.

- nella [risoluzione 25/E/2011](#) è stato chiarito che **il contributo integrativo versato dai biologi** volontariamente all'**Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB)** debba essere considerato **onere deducibile**, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei **riscatti** (ad esempio per il corso di laurea), nella **prosecuzione volontaria del versamento dei contributi** nonché nella **ricongiunzione di periodi assicurativi** maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Non rientrano invece tra le **spese ammesse in deduzione**:

- le somme versate all'Inps per ottenere **l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro** e quelle relative alla **regolarizzazione dei periodi pregressi**;
- i contributi versati al Ssn con **i premi di assicurazione RC auto**;
- i contributi previdenziali Inps, versati alla Gestione Separata, **rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca** (né per il titolare dell'assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico);
- le **tasse di iscrizione all'albo versate da figure professionali**;
- le somme versate **per sanzioni ed interessi moratori** comminati per violazioni inerenti i contributi versati.

I contributi **sono deducibili per cassa e fino a concorrenza del reddito complessivo**: nell'ambito del **modello 730/2019 nel rigo E21** va indicato l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati nel **2018**; per **beneficiare della deduzione** dal reddito il contribuente dovrà **conservare le ricevute bancarie o postali dei versamenti eseguiti** ovvero **l'apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale**.

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO	
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
	,00

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)